

**DISCIPLINARE**  
**DEI SOTTOSISTEMI DI QUALIFICAZIONE**  
**DI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.**  
**CON CLASSI D'INTERPELLO**

Rev. 13 – edizione 13 novembre 2023



## INDICE DELLE REVISIONI

REVISIONE	ARTICOLI MODIFICATI
5	5.2.3 (ex novo), 5.3, 5.4, 6.9.b), 6.9.b), c), d), e), g), 6.10.b), 6.10.4, 9.2.1, 13.1, 13.2, 14.1, 14.2, 14.4, 14.4.1 (eliminato), 14.6, 15.3, 15.5, 15.6 (ex novo)
6	7, 16
7	1.3 (eliminato), 5.3, 6.7 (eliminato), 6.8, 6.12.1.1, 8.1, 10.5, 13.2, 13.3, 13.5, 13.6 (eliminato), 14.4
8	5.4, 6.9.e), 6.9.g), 12.1.2, 13.1.2, 13.7, 14.4, 15.6, 16.1.
9	5.4 Requisiti del Direttore tecnico, tipologie rapporti di lavoro esclusi, durata minima contratti a tempo determinato.
10	1.7, 2.3, 3.2, 3.4, 4.1, 4.2, 5.2, 5.2.3., 5.3, 5.4, 6.3, 6.9.b), g), 6.10.4, 6.12.1, 10.1, 10.2, 10.2.1. (ex novo), 10.2.2. (ex novo), 10.3, 13.2., 13.7., 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 15.3, 16.2, 17.1
11	6.9.b), 18, 19, 20
12	Revisione generale per variazione Codice Appalti
13	Revisione generale per il recepimento delle Linee guida di gruppo FS GR_LG_P_Gestione Elenco Fornitori Qualificati n.29_v.01 del 25/09/2023



## INDICE

Articolo 1	Finalità e campo di applicazione
Articolo 2	Durata dei Sottosistemi di Qualificazione
Articolo 3	Soggetti
Articolo 4	Domanda di iscrizione
Articolo 5	Requisiti per la qualificazione
Articolo 6	Documenti e titoli per la qualificazione
Articolo 7	Protezione dei dati personali
Articolo 8	Sottosistemi di Qualificazione e Categorie merceologiche
Articolo 9	Qualificazione dei Consorzi e di altre forme di raggruppamento
Articolo 10	Esito della domanda di qualificazione
Articolo 11	Effetti e validità della qualificazione
Articolo 12	Monitoraggio delle prestazioni
Articolo 13	Revoca della qualificazione/categoria, diminuzione di classe, sospensione, cancellazione volontaria della qualificazione
Articolo 14	Segnalazione delle variazioni e rinnovo della qualificazione
Articolo 15	Estensione della qualificazione
Articolo 16	Rimborso spese
Articolo 17	Avvisi di esistenza dei Sottosistemi
Articolo 18	Qualificazione con avvalimento
Articolo 19	Requisiti per la qualificazione con avvalimento
Articolo 20	Documentazione e dichiarazioni aggiuntive in caso di avvalimento
Articolo 21	Portale Acquisti e firma digitale
Articolo 22	Foro Competente
Articolo 23	Allegati
Articolo 24	Disposizioni transitorie



## *Articolo 1* **FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE**

**1.1.** Il presente Disciplinare ha lo scopo di regolare in termini generali i criteri, le modalità d'iscrizione e di funzionamento dei Sottosistemi di Qualificazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito "RFI") istituiti ai sensi dell'art. 168 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche "Codice Appalti") e s.m.i.

**1.2.** I Sottosistemi di Qualificazione (di seguito anche "Sottosistemi" o anche singolarmente "Sottosistema") sono istituiti da RFI al fine di preselezionare Operatori Economici dotati di specifici requisiti di ordine generale, economico-finanziari e tecnico-professionali che potranno essere invitati da RFI e da altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (di seguito FSI) alle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, nonché all'assunzione dei relativi subappalti (ove previsto).

**1.3.** I soggetti qualificati e in possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento possono essere simultaneamente invitati da RFI e da altre società del Gruppo FSI a presentare offerta.

**1.4.** I Soggetti sono iscritti nei singoli Sottosistemi in conformità a quanto previsto dal presente Disciplinare e dalla Normativa specifica e propria di ogni singolo Sottosistema (c.d. "Normativa del Sottosistema") nonché dalla restante documentazione che regola l'iscrizione ai Sottosistemi.

**1.5.** Il presente Disciplinare e gli allegati allo stesso regolamentano la parte generale e comune a tutti i Sottosistemi istituiti da RFI; la Normativa del Sottosistema e gli atti dalla stessa richiamati stabiliscono i requisiti tecnico-professionali e i criteri di valutazione degli stessi propri di ogni singolo Sottosistema nonché le specificità dei singoli Sottosistemi.

**1.6.** In caso di difformità o incompatibilità tra quanto previsto dal presente Disciplinare e dalla ulteriore documentazione che regola la qualificazione e quanto previsto dalla Normativa del Sottosistema, prevale quanto stabilito dalla Normativa del Sottosistema.

**1.7** La documentazione di riferimento per i procedimenti di qualificazione è la seguente:

- D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e della relativa normativa di attuazione per quanto applicabile;
- Linee Guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per quanto applicabili;
- Legislazione antimafia in vigore;
- D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - Modello di organizzazione e gestione;
- Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- Anti Bribery & Corruption Management System di RFI;
- Regolamento EU 679/2016 ("GDPR");
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

**1.8** Con la presentazione della domanda l'operatore economico si impegna per tutto il periodo di iscrizione al Sottosistema di qualificazione a manlevare e tenere indenne RFI e tutte le società appartenenti al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, compreso il Gruppo stesso, impegnandosi altresì a risarcire qualunque pregiudizio, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali, che dovessero essere addebitate sofferte dalle stesse e/o da terzi a causa di violazioni delle regole previste per l'iscrizione ai Sottosistemi di qualificazione, comprese quelle previste nel presente documento e/o di scorretto utilizzo dei Sottosistemi di qualificazione. In tal senso RFI si riserva di agire per il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Con la presentazione della domanda d'iscrizione gli operatori economici manlevano espressamente da qualsivoglia responsabilità RFI qualora sia impossibile contattare gli operatori economici presso il contatto PEC indicato in fase di iscrizione al portale.



## *Articolo 2* **DURATA DEI SOTTOSISTEMI DI QUALIFICAZIONE**

**2.1.** Il presente Disciplinare e i Sottosistemi hanno durata indeterminata.

**2.2.** RFI può provvedere ad aggiornare, modificare o porre fine in tutto o in parte al presente Disciplinare e/o a uno o più Sottosistemi.

**2.3.** L'esistenza dei Sottosistemi e le modalità di accesso ai documenti che li regolano sono oggetto di apposito avviso, reso pubblico nei modi previsti dal successivo Articolo 17.

## *Articolo 3* **SOGGETTI**

**3.1.** I Soggetti ammessi a partecipare alle procedure di qualificazione (di seguito anche “operatore economico”), ai sensi dell'art. 65 del Codice Appalti sono:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura d'impresa.
- e) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (di seguito denominate anche “imprese retiste”, “retiste”) ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- f) altri soggetti eventualmente indicati nelle Normative dei singoli Sottosistemi.

Non sono ammessi alle procedure di qualificazione i soggetti di cui all'art.65 comma 2 lettere e), f), g), limitatamente alle reti “contratto” ed h) del Codice Appalti.

**3.2.** Altri Soggetti ammessi a partecipare alle procedure di qualificazione per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ai sensi dell'art. 66 del Codice Appalti sono:

- a) i prestatori di servizi d'ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società d'ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi non ordinari che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;

Per i consorzi ordinari di concorrenti si rinvia al successivo articolo 3.5.;

- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile oppure nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi d'ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi d'impatto ambientale;

- c) società d'ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi d'impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;



d) i prestatori di servizi d'ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società d'ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi d'ingegneria e architettura.

Non sono ammessi alle procedure di qualificazione i soggetti di cui all'art.66 comma 1 lettera f) del Codice Appalti nonché i GEIE ed i consorzi ordinari.

Ai Soggetti di cui ai precedenti art. 3.1 e 3.2, stabiliti in Paesi terzi, si applica quanto previsto dall'art. 69 del Codice Appalti.

**3.3.** Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile, del consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, del consorzio fra imprese artigiane, della Rete d'impresе non pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate/retiste (anche per le stesse categorie merceologiche, ove previste), fermo restando quanto previsto al successivo art. 9.

**3.4.** Al singolo soggetto non è altresì consentito di qualificarsi, in un medesimo Sottosistema di Qualificazione, quale componente di più di un consorzio.

**3.5.** I Consorzi ordinari di Concorrenti non possono essere qualificati.

#### **Articolo 4** **DOMANDA DI ISCRIZIONE**

**4.1.** I Soggetti richiedenti la qualificazione devono presentare a RFI, per ogni Sottosistema per il quale richiedono la qualificazione, apposita domanda precisando le categorie merceologiche e le classi d'interpello, per le quali chiedono di essere qualificati.

La classe d'interpello definisce la soglia massima di fatturato specifico annuale relativo alla specifica categoria merceologica del Sottosistema di qualificazione, che l'Operatore Economico potrà vedersi affidato dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nell'arco di un anno. In caso di raggiungimento di detta soglia, l'Operatore Economico non potrà ricevere ulteriori affidamenti.

Qualora un operatore economico intenda qualificarsi per più sottosistemi e/o più categorie, per l'ottenimento della classe d'interpello dovrà in ogni caso utilizzare fatturati specifici diversi e afferenti alla specifica categoria per la quale è richiesta l'iscrizione.

La classe d'interpello assegnata può quindi essere saturata al raggiungimento di un fatturato specifico annuo relativo alla specifica categoria merceologica, maturato indistintamente con una o più Società del Gruppo Ferrovie dello Stato, pari alla classe di interpello stessa.

RFI si riserva comunque la facoltà di affidare contratti al medesimo operatore economico oltre il limite della classe d'interpello assegnata, previa verifica della saturazione della capacità produttiva dell'operatore stesso, sulla base delle prestazioni effettivamente richieste.

I consorzi o le reti di imprese all'atto della domanda dovranno dichiarare le imprese consorziate/retiste designate con le quali intendono qualificarsi, partecipare alle procedure di gara ed eseguire le prestazioni affidate (modello dichiarazione *Imprese consorziate/retiste designate*).

Tutta la documentazione necessaria per redigere la domanda, nonché ogni altra informazione sui Sottosistemi, è disponibile sul sito [www.rfi.it](http://www.rfi.it), sezione Fornitori e Gare, sezione Qualificazione Operatori Economici.

**4.2.** La domanda di iscrizione o di estensione deve essere trasmessa attraverso il Portale Acquisti (<https://www.acquisitionlinerfi.it/web/login.html>), di cui all'articolo 21 di questo Disciplinare, con le modalità operative descritte nelle Istruzioni per l'uso disponibili nella home page del Portale Acquisti.



La domanda deve essere sottoscritta con valido dispositivo di firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura con sottoscrizione autenticata o in copia conforme all'originale), e deve essere corredata della documentazione richiesta dal form di valutazione generato dal Portale.

## **Articolo 5** **REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE**

**5.1.** Ai fini della qualificazione i soggetti indicati al precedente Articolo 3 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati nonché di quelli richiesti dalla Normativa di Sottosistema.

### **5.2. Requisiti di ordine generale**

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico da un Sottosistema o dalla partecipazione a una procedura di qualificazione anche una sola delle situazioni previste dagli artt. 94, 95, 96 e 98 del Codice Appalti.

Costituiscono, altresì, motivi di esclusione quelli indicati nell'atto redatto ai sensi dell'art. 169, comma 1, del Codice Appalti pubblicato sul sito [www.rfi.it](http://www.rfi.it) sezione Fornitori e gare - sezione Regole e documentazione, contenente l'elenco delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli articoli 95, comma 1, lettera e) e 98.

I documenti per comprovare l'assenza dei motivi di esclusione sono indicati al successivo art. 6.9.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nella procedura di qualificazione, RFI ne dà segnalazione all'ANAC per le determinazioni di competenza.

**5.2.1.** I consorzi e le reti, di cui al precedente art. 3.1, devono dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 5.2 anche in capo a ciascun singolo consorziato o impresa retista, designata per la qualificazione, per la partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dell'oggetto contrattuale.

**5.2.2.** Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale non consente la qualificazione del soggetto.

### **5.3. Requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria**

I requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria sono quelli indicati nella Procedura per la valutazione economico-finanziaria di un operatore economico RFI DAC PS IFS 005. Il valore della soglia minima di qualificazione (PSF) è indicato nella Normativa di ogni singolo Sottosistema alla quale si rinvia.

Le imprese che intendono presentare domanda di qualificazione devono essere società attive con almeno un bilancio depositato. Ove detto requisito non fosse disponibile è possibile ricorrere all'avvalimento secondo quanto previsto all'art. 18 del presente Disciplinare. Le imprese che si costituiscono quale soggetto ausiliario devono essere società attive con almeno due bilanci depositati.

RFI in presenza di valori di PSF inferiori alla soglia minima di accettabilità, si riserva la facoltà di mantenere la qualificazione per le imprese già qualificate, che abbiano aderito al concordato preventivo in continuità aziendale, come disciplinato dalla normativa vigente.

Per le imprese già qualificate che non rientrano nei casi di cui al precedente paragrafo, in presenza di PSF inferiore alla soglia minima di accettabilità, sarà calcolato il punteggio sintetico finale di mantenimento (PSFM), come descritto nella Procedura per la valutazione economico-finanziaria di un operatore economico RFI DAC PS IFS 005.

Qualora anche il predetto PSFM risultasse inferiore alla soglia minima di accettabilità, verranno adottati i provvedimenti di cui al successivo articolo 13.

Per l'iscrizione l'operatore economico dovrà essere in possesso di un fatturato specifico relativo alla categoria merceologica oggetto della domanda, fatti salvi i limiti previsti nelle normative dei singoli Sottosistemi.



#### 5.4. Requisiti relativi alla capacità tecnico-organizzativa

I requisiti relativi alla capacità tecnico-organizzativa (a titolo esemplificativo: personale, mezzi tecnici, potenzialità produttiva, organizzazione aziendale per la qualità, organizzazione aziendale per la tutela dell'ambiente, sistema di monitoraggio delle imprese) nonché altri eventuali requisiti, sono quelli indicati nelle Normative di ogni singolo Sottosistema.

Per l'attestazione del requisito relativo al Direttore tecnico, ove richiesto, saranno considerati il titolare dell'impresa, il legale rappresentante, l'amministratore, il socio, la risorsa interna dipendente con contratto di lavoro subordinato o la risorsa in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.

Per l'attestazione del requisito relativo al restante personale, saranno considerate le risorse interne dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, gli Amministratori ed i Legali Rappresentanti (queste due ultime figure dovranno produrre apposita dichiarazione di unicità dell'incarico, modello "Dichiarazione Unicità incarico risorse"). Non saranno invece considerati altri ruoli presenti nella compagine societaria quali soci, sindaci, procuratori, revisori, ecc. Non sono ammessi i contratti di somministrazione lavoro, il distacco di lavoratori, il tirocinio curriculare ed extracurriculare.

Rapporti contrattuali a tempo determinato saranno considerati solo se di durata non inferiore a un anno.

Le Normative dei singoli Sottosistemi possono prevedere il ricorso anche a professionisti con contratto d'opera professionale, di durata non inferiore a un anno. In tal caso i professionisti potranno essere considerati in organico fino a che il contratto d'opera rimane vigente.

I requisiti richiesti al Direttore tecnico, laddove presenti, sono indicati nelle rispettive Schede Tecniche.

#### 5.5. Requisiti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro

Per l'iscrizione ai Sottosistemi di qualificazione, l'operatore economico dovrà possedere un rating INAIL RSP (Rating di sinistrosità e prevenzione) non inferiore a quanto rispettivamente indicato nelle normative o nelle schede tecniche dei singoli Sottosistemi di qualificazione. Qualora nelle normative e/o nelle schede tecniche non sia previsto un rating minimo, il requisito non sarà richiesto per l'iscrizione allo specifico Sottosistema.

### Articolo 6

#### **DOCUMENTI E TITOLI PER LA QUALIFICAZIONE**

**6.1.** Nel presente articolo sono elencati i documenti per l'attestazione dei requisiti richiesti per la qualificazione. I documenti devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana.

**6.2.** I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 168 comma 5 del Codice Appalti.

**6.3.** Tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli elenchi richiesti devono essere resi e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del soggetto richiedente la qualificazione.

**6.4.** Tutte le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e di certificazione devono essere rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, compilate utilizzando gli appositi modelli allegati al presente Disciplinare e alla Normativa del Sottosistema.

**6.5.** I documenti trasmessi tramite Portale Acquisti, sottoscritti digitalmente dal Legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del soggetto richiedente la qualificazione, si considerano dichiarati dal sottoscrittore copie conformi all'originale ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

**6.6.** Tutte le dichiarazioni sostitutive devono contenere la dicitura "**a conoscenza delle sanzioni penali previste all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero**".





## 6.7. omissis

6.8. Il soggetto richiedente può far riferimento a documenti validi alla data della domanda, già presentati precedentemente a RFI ovvero disponibili su banche dati pubbliche. Per avvalersi di questa possibilità è necessario indicare:

- gli estremi identificativi del documento;
- la struttura di RFI cui è stato presentato il documento (se pertinente);
- la banca dati pubblica presso la quale reperire il documento (se pertinente).

## 6.9. La documentazione per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale si compone dei seguenti atti e documenti in corso di validità:

a) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, riportante tutti i dati richiesti nel modello di dichiarazione (*modello dichiarazione "CCIAA"* allegato al presente Disciplinare).

Le imprese estere dovranno presentare il certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, attestante la denominazione, la sede, il codice fiscale, il capitale sociale, gli estremi dell'atto costitutivo, il pieno e libero possesso dei propri diritti, l'oggetto sociale, l'attività, le generalità, data e luogo di nascita compresi, dei soci e amministratori e poteri loro conferiti.

In mancanza di detto certificato, dovranno presentare una dichiarazione giurata contenente i dati di cui sopra, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione, con il medesimo contenuto, resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza;

b) dichiarazione "*Unica Motivi di Esclusione*" resa dall'impresa che richiede l'iscrizione ovvero dall'operatore economico ausiliario, con cui viene attestato di non trovarsi in nessuna delle situazioni che possono comportare l'esclusione dalle procedure di qualificazione, meglio definite dagli artt. 94, 95, 96 e 98 del D. Lgs. 36/2023, **ad eccezione di quelle previste dall'art. 95, comma 1, lettere b), c), d) del medesimo decreto.**

La dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa utilizzando il modello *dichiarazione "Unica Motivi di Esclusione"* allegato al presente Disciplinare senza apportare modifica alcuna e redatta nelle forme di cui all'art. 47 del d.P.R. 445/2000, dovrà contenere tutti i punti analiticamente riportati nel modello richiamato, che dovranno intendersi come integralmente trascritti nel modello presentato così da essere parte integrante della domanda di qualificazione.

La dichiarazione Unica Motivi di Esclusione s'intende resa dal legale rappresentante o suo procuratore, anche per conto dei soggetti sottoposti a verifica di cui all'art. 94 commi 3 e 4 del D. Lgs. 36/2023.

c) omissis

d) omissis;

e) Direttore tecnico (se richiesto dalle Normative/Schede Tecniche del singolo Sottosistema di Qualificazione):

- atto di nomina;
- dichiarazione di unicità dell'incarico (modello *dichiarazione incarico Direttore tecnico*);
- contratto d'opera professionale regolarmente registrato, qualora il Direttore tecnico non sia dipendente dell'impresa o sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio;
- elenco delle attività svolte e dichiarazione possesso titolo di studio, (modello *dichiarazione Attività*);
- documentazione attestante l'anzianità nel ruolo (atti di nomina, certificati SOA, CEL, visure camerali, ecc.)

f) in caso di consorzi o Reti di Imprese di cui al successivo art. 9, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti, deve essere presentata:

- copia atto costitutivo e statuto aggiornato o documenti equipollenti;
- documentazione specifica ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove siano specificate le quote di partecipazione, eventuali procure conferite ed



eventuali forme di garanzia prestata fra soggetti partecipanti, qualora non già indicate nell'atto costitutivo;

- copia dell'eventuale regolamento disciplinante i rapporti tra i soggetti componenti;
  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da ogni consorziato/retista con la quale lo stesso dichiara di non far parte di altri consorzi o forme di raggruppamento, (modello *dichiarazione partecipazione altri consorzi o reti di imprese*);
  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, (modello *dichiarazione imprese consorziate/retiste designate*), attestante:
    1. i soggetti designati che concorrono per la dimostrazione dei requisiti richiesti per la qualificazione del consorzio/rete;
    2. il dettaglio dei requisiti relativi alla capacità tecnico-organizzativa offerti dalle consorziate designate (attrezzature, mezzi d'opera, personale) solo per i soggetti di cui all'art. 3.1 lettera b);
    3. l'impegno a partecipare alle procedure di affidamento e di esecuzione dell'oggetto contrattuale con tutte le consorziate/retiste designate che hanno contribuito alla qualificazione.
  - la documentazione di cui al presente art. 6.9 prodotta dalle imprese consorziate/retiste designate;
- g) in caso di imprese in concordato preventivo o in fase di accesso alla predetta procedura, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti, deve essere presentato:
- copia del decreto di ammissione al concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 o della sentenza che omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione ex artt. 44 e ss. D.LGS. 12 gennaio 2019, n. 14;

OVVERO

il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) o la domanda di accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione ex art. 44 D. LGS. 12 gennaio 2019, n. 14., l'autorizzazione alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici rilasciata dal Giudice Delegato

Altri documenti per l'attestazione di specifici requisiti di ordine generale possono essere indicati nelle Normative dei singoli Sottosistemi.

Ai fini degli accertamenti d'ufficio, relativi alle cause ostative all'accettazione della domanda di qualificazione di cui al precedente art. 5.2, si applica l'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Gli operatori non stabiliti in Italia potranno presentare certificati e prove documentali nelle forme e con le modalità previste dal D. Lgs. 36/2023. In ogni caso RFI si riserva di chiedere le evidenze probatorie che riterrà necessarie, ricorrendo eventualmente anche alla cooperazione delle autorità competenti.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

#### **6.10. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di condizione economico- finanziaria delle società di capitali, di consorzi o reti di imprese si compone dei documenti di seguito elencati:**

- a) bilancio (stato patrimoniale e conto economico) depositato per l'ultimo esercizio, redatto ai sensi degli art. 2423 e seg. del codice civile comprensivo della nota integrativa, della relazione degli amministratori, di quella dei sindaci ove previsti, del verbale dell'assemblea di approvazione del bilancio, ove applicabile, tale documentazione deve essere integrata con la relazione della società di revisione;
- b) dettaglio dei crediti, dei debiti e delle immobilizzazioni finanziarie qualora i bilanci siano redatti in forma abbreviata e la nota integrativa non esponga tali informazioni, specificandone la natura e la relativa scadenza. Il dettaglio dovrà essere redatto secondo il modello *Dettaglio debiti/crediti* allegato al presente Disciplinare;
- c) fatturato specifico relativo agli ultimi tre esercizi finanziari approvati precedentemente la domanda di iscrizione, ottenuto mediante attività diretta e indiretta inerente alla categoria merceologica oggetto della qualificazione, ovvero nell'eventuale diverso periodo indicato nelle normative dei singoli sottosistemi.



**RFI si riserva di richiedere in ogni momento specifica certificazione rilasciata da un revisore legale indipendente, iscritto ad apposito registro, per comprovare la veridicità del fatturato specifico dichiarato dall'operatore economico.**

**RFI provvederà di norma ad acquisire la documentazione di cui al punto a) tramite la banca dati del Registro Imprese ovvero nei modi previsti dal D. Lgs. 36/2023, riservandosi di richiederla al soggetto nel caso non risulti disponibile. Qualora il bilancio sia redatto in forma abbreviata e non riporti i dati sul dettaglio di cui al precedente punto b), quest'ultimo deve essere sempre inviato a cura del soggetto.**

**I seguenti documenti dovranno essere presentati solo se richiesti da RFI:**

d) verbale dell'assemblea straordinaria, ai sensi degli art. 2446 e 2447 c.c., nel caso di perdite di esercizio superiori ad un terzo del capitale sociale;

**6.10.1. Le società di persone e le imprese individuali per comprovare il possesso dei requisiti di condizione economico- finanziaria dovranno sempre inviare copia dei seguenti atti:**

a) situazione contabile completa dell'ultimo esercizio (stato patrimoniale, attivo e passivo e conto economico) integrata dal dettaglio di debiti e crediti, distinti tra commerciali e finanziari e per scadenza, a breve o a medio/lungo termine.

**6.10.2. In caso di soggetti stabiliti in Stati diversi dall'Italia la documentazione di cui ai precedenti articoli deve essere sempre inviata.** La presentazione di documenti equivalenti deve assumere la veste di una situazione contabile completa (stato patrimoniale e conto economico) per l'esercizio richiesto.

**6.10.3.** RFI si riserva la facoltà di richiedere altra documentazione integrativa nel caso in cui quanto esaminato non consenta una corretta valutazione economico-finanziaria.

Per ulteriori ed eventuali documenti inerenti a Soggetti non indicati nel presente art. 6.10, si rinvia alla Normativa del singolo Sottosistema.

**6.10.4.** I soggetti di recente costituzione, intendendosi come tali quelli che, in ragione della data di costituzione, siano impossibilitati a presentare il bilancio/situazione contabile relativi all'ultimo esercizio, non potranno essere qualificati. È loro facoltà ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 18, ai fini dell'attestazione del requisito relativo alla condizione economico finanziaria.

**6.11.** La documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnico-organizzativa è elencata nella Normativa di ogni singolo Sottosistema alla quale si rinvia.

**6.12.** La documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro è costituita dalla specifica attestazione rilasciata dall'INAIL (documento Calcolo rating di sinistrosità e prevenzione) attraverso la piattaforma appositamente predisposta da detto Ente.



**Articolo 7**  
**PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

7.1. L'Informativa sulla protezione dei dati personali, redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, è disponibile sul Portale: [https://www.acquisitionlinerfi.it/web/attach/informativa\\_privacy.pdf](https://www.acquisitionlinerfi.it/web/attach/informativa_privacy.pdf)  
Con l'inoltro della domanda di qualificazione, il soggetto istante dà autorizzazione al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella predetta informativa.

**Articolo 8**  
**SOTTOSISTEMI DI QUALIFICAZIONE E CATEGORIE MERCEOLOGICHE**

8.1. I Sottosistemi di qualificazione attivi alla data di pubblicazione del presente Disciplinare sono i seguenti:

<b>CODICI SQ</b>	<b>SOTTOSISTEMI DI QUALIFICAZIONE</b>
SQ001	TRAZIONE ELETTRICA
SQ002	PRODOTTI PER L'INFRASTRUTTURA
SQ003	SERVIZI DI INGEGNERIA
SQ004	ARMAMENTO FERROVIARIO
SQ005	IMPIANTI DI SEGNALAMENTO FERROVIARIO
SQ007	VEGETAZIONE INFESTANTE
SQ008	COSTRUZIONE DI TRAVATE METALLICHE FERROVIARIE
SQ010	COLLAUDATORI DELLE OPERE E DEI LAVORI
SQ011	OPERE CIVILI SU LINEE IN ESERCIZIO
SQ012	MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA
SQ013	IMPIANTI TECNOLOGICI EMERGENZA GALLERIE FERROVIARIE
SQ014	GRANDI OPERE DI INGEGNERIA CIVILE SETTORE TRASPORTI

8.2. Le categorie merceologiche sono elencate e descritte nella Normativa di ogni singolo Sottosistema.



### 8.3. Classi d'interpello

Fatto salvo quanto eventualmente e diversamente disposto nelle normative dei singoli Sottosistemi di qualificazione, le classi d'interpello sono le seguenti:

Forniture			
Classe 1	Fino a € 40.000	Classe 14	Fino a € 20.000.000
Classe 2	Fino a € 100.000	Classe 15	Fino a € 30.000.000
Classe 3	Fino a € 215.000	Classe 16	Fino a € 45.000.000
Classe 4	Fino a € 400.000	Classe 17	Fino a € 60.000.000
Classe 5	Fino a € 1.000.000	Classe 18	Fino a € 80.000.000
Classe 6	Fino a € 1.500.000	Classe 19	Fino a € 100.000.000
Classe 7	Fino a € 2.000.000	Classe 20	Fino a € 130.000.000
Classe 8	Fino a € 3.000.000	Classe 21	Fino a € 160.000.000
Classe 9	Fino a € 4.000.000	Classe 22	Fino a € 200.000.000
Classe 10	Fino a € 6.000.000	Classe 23	Fino a € 250.000.000
Classe 11	Fino a € 8.000.000	Classe 24	Fino a € 300.000.000
Classe 12	Fino a € 12.000.000	Classe 25	Fino a € 350.000.000
Classe 13	Fino a € 16.000.000	Classe 26	Oltre € 350.000.000

Lavori			
Classe 1	Fino a € 40.000	Classe 14	Fino a € 20.000.000
Classe 2	Fino a € 150.000	Classe 15	Fino a € 30.000.000
Classe 3	Fino a € 258.000	Classe 16	Fino a € 45.000.000
Classe 4	Fino a € 516.000	Classe 17	Fino a € 60.000.000
Classe 5	Fino a € 1.000.000	Classe 18	Fino a € 80.000.000
Classe 6	Fino a € 1.500.000	Classe 19	Fino a € 100.000.000
Classe 7	Fino a € 2.000.000	Classe 20	Fino a € 130.000.000
Classe 8	Fino a € 3.000.000	Classe 21	Fino a € 160.000.000
Classe 9	Fino a € 4.000.000	Classe 22	Fino a € 200.000.000
Classe 10	Fino a € 5.000.000	Classe 23	Fino a € 250.000.000
Classe 11	Fino a € 8.000.000	Classe 24	Fino a € 300.000.000
Classe 12	Fino a € 12.000.000	Classe 25	Fino a € 350.000.000
Classe 13	Fino a € 16.000.000	Classe 26	Oltre € 350.000.000



Servizi			
Classe 1	Fino a € 40.000	Classe 14	Fino a € 20.000.000
Classe 2	Fino a € 100.000	Classe 15	Fino a € 30.000.000
Classe 3	Fino a € 215.000	Classe 16	Fino a € 45.000.000
Classe 4	Fino a € 400.000	Classe 17	Fino a € 60.000.000
Classe 5	Fino a € 1.000.000	Classe 18	Fino a € 80.000.000
Classe 6	Fino a € 1.500.000	Classe 19	Fino a € 100.000.000
Classe 7	Fino a € 2.000.000	Classe 20	Fino a € 130.000.000
Classe 8	Fino a € 3.000.000	Classe 21	Fino a € 160.000.000
Classe 9	Fino a € 4.000.000	Classe 22	Fino a € 200.000.000
Classe 10	Fino a € 6.000.000	Classe 23	Fino a € 250.000.000
Classe 11	Fino a € 8.000.000	Classe 24	Fino a € 300.000.000
Classe 12	Fino a € 12.000.000	Classe 25	Fino a € 350.000.000
Classe 13	Fino a € 16.000.000	Classe 26	Oltre € 350.000.000

### 8.3.1. Classe d'interpello illimitata

Le imprese iscritte nella classe d'interpello illimitata possono acquisire appalti nel limite del proprio fatturato specifico, determinato come indicato nelle singole normative.

## *Articolo 9* **QUALIFICAZIONE DEI CONSORZI E DI ALTRE FORME DI RAGGRUPPAMENTO**

### 9.1 Consorzi Stabili

**Per la qualificazione del Consorzio, è necessario che tutte le imprese che contribuiscono alla qualificazione siano iscritte al Sottosistema di qualificazione per la relativa categoria.**

**9.1.1** I requisiti di capacità tecnica e finanziaria dei consorzi stabili sono quelli previsti dall'art. 67 del Codice Appalti, nonché le regole indicate nel presente articolo, salvo quanto eventualmente disciplinato al riguardo nella Normativa di ciascun Sottosistema alla quale si rinvia.

**9.1.2.** Il consorzio stabile deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 5.2 nonché una **direzione tecnica autonoma e diversa da quella delle imprese consorziate**, qualora prevista dalla Normativa dei singoli Sottosistemi di Qualificazione.



**9.1.3.** Il consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate, fermo restando che, per quanto riguarda l'attribuzione della classe di interpello, la consorziata con il proprio fatturato può contribuire in tutto o in parte alla determinazione della fascia di interpello del consorzio. Le singole imprese consorziate potranno ottenere la classe di interpello relativa al fatturato specifico residuo rispetto a quello utilizzato per contribuire alla qualificazione del consorzio.

In sede di qualifica le singole consorziate sono tenute ad indicare con quale quota vogliono contribuire al fatturato del consorzio.

Il consorzio potrà partecipare alle procedure di affidamento di RFI esclusivamente indicando le consorziate designate per l'ottenimento della qualificazione, che in caso di aggiudicazione saranno tenute alla esecuzione dell'appalto.

**9.1.4.** Per una determinata categoria merceologica la qualificazione è acquisita nella classe d'interpello corrispondente alla somma degli importi delle classi possedute dai soggetti consorziati nella medesima categoria; qualora tale somma non coincida con uno degli importi delle classi d'interpello previste, la qualificazione è attribuita nella classe immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore a tale somma, a seconda che la stessa risulti rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo fra gli importi delle due classi.

**9.1.5.** Nel caso in cui il consorzio stabile comprenda anche consorziati qualificati nella classe di accesso e solo qualora nelle singole normative dei singoli Sottosistemi di qualificazione sia previsto che per la classe d'accesso non è necessario possedere un fatturato specifico minimo, la qualificazione del consorzio è acquisita come riportato all'art. 9.1.4, fermo restando che almeno uno dei consorziati sia qualificato nella classe d'interpello immediatamente inferiore alla classe d'interpello acquisibile secondo quanto previsto all'art. 9.1.4. Nelle Normative dei singoli Sottosistemi sono altresì individuati gli eventuali importi delle relative classi di accesso.

**9.1.6.** La classe d'interpello illimitata (N) per una determinata categoria merceologica è attribuita al consorzio qualora almeno un soggetto consorziato ne sia in possesso, ovvero se tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una qualificata nella classe d'interpello N-1 e almeno due consorziate qualificate almeno nella classe d'interpello N-3, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre qualificate nella classe N-2.

**9.1.7.** L'attribuzione della classe d'interpello per una determinata categoria secondo quanto indicato ai precedenti art. 9.1.5 e 9.1.6 è subordinata al possesso dei requisiti inerenti alla disponibilità di attrezzature e mezzi tecnici previsti nelle Schede Tecniche, che devono essere soddisfatti cumulativamente dalle imprese consorziate.

**9.1.8.** La revoca di categoria, la riduzione di classe o la sospensione della qualificazione di un consorziato comporta la rideterminazione della classe d'interpello/della qualificazione, attribuita al consorzio in base alle regole sopra indicate.

**9.1.9.** I requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità devono essere posseduti da ogni soggetto componente il consorzio. Nel caso in cui nelle Normative dei Sottosistemi sia previsto anche il requisito di cui al punto 8.3. delle norme UNI EN ISO 9001 "Progettazione e sviluppo", questo potrà essere soddisfatto da un solo componente del consorzio.

## **9.2 Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzi tra imprese artigiane**

**9.2.1.** I requisiti per la qualificazione relativi alla condizione economico finanziaria e quelli relativi all'idoneità tecnica attestata dai certificati di esecuzione lavori devono essere posseduti e comprovati dal consorzio, conformemente a quanto previsto dall'art. 67 del Codice Appalti.

Pertanto, per la condizione economico finanziaria sarà valutato il bilancio del consorzio e per i requisiti di idoneità tecnica saranno considerati solo i Certificati di esecuzione lavori (di seguito CEL) relativi a lavori affidati



al consorzio e che risultino essere stati eseguiti direttamente dal consorzio oppure da una consorziata designata per la qualificazione.

Per quanto riguarda l'attribuzione della classe d'interpello, sarà valutato il fatturato specifico del Consorzio attinente alla singola categoria merceologica.

**9.2.2.** I requisiti attinenti alla disponibilità delle attrezzature, dei mezzi d'opera e del personale previsti per la qualificazione possono essere posseduti e comprovati computando cumulativamente i requisiti attestati dalle singole consorziate designate, conformemente a quanto previsto dall'art. 67 del Codice Appalti.

**9.2.3.** Tutte le consorziate designate per la qualificazione devono possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 5.2 di questo Disciplinare.

Nelle procedure di affidamento mediante Sottosistemi di Qualificazione, come anche nella fase esecutiva dei contratti d'appalto aggiudicati, il consorzio non potrà indicare consorziate differenti da quelle designate per l'ottenimento della qualificazione. Resta fermo l'obbligo del consorzio di partecipare alle future gare indicando tutte le consorziate designate che risultano necessarie a comprovare la persistenza dei requisiti di qualificazione cumulati.

**9.2.4.** I requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità devono essere posseduti da ogni consorziata designata dal consorzio. Nel caso in cui nelle Normative sia previsto anche il requisito di cui al punto 8.3. delle norme UNI EN ISO 9001 "Progettazione e sviluppo", questo potrà essere soddisfatto anche da un solo componente designato dal consorzio.

### **9.3 Imprese aggregate aderenti al contratto di rete**

**9.3.1.** Sono ammesse alle procedure di qualificazione le imprese aderenti al contratto di rete costituito con organo comune e dotato di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni con L. del 9 aprile 2009 n. 33.

**9.3.2.** Per la qualificazione delle reti di imprese, si applica quanto indicato al precedente art. 9.1 per i consorzi stabili. Sono ammesse alle procedure di qualificazione anche le Reti composte da due sole imprese.

**9.3.3.** Le Reti di Imprese, previste dalla normativa vigente, prive di soggettività giuridica, non possono essere qualificate. Tuttavia, possono partecipare alle procedure di gara di RFI, se tutte le imprese retiste sono singolarmente qualificate nel Sottosistema di RFI.

## **Articolo 10**

### **ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE**

**10.1.** RFI provvede all'esame delle domande di qualificazione, sulla base dell'ordine cronologico con cui sono state trasmesse le domande al Portale, **complete di tutta la documentazione prescritta.**

**10.2.** Si distinguono due tipologie di procedimenti di valutazione:

#### **10.2.1 Procedimenti di qualificazione**

- a. Prima qualificazione
- b. Estensione di categoria
- c. Innalzamento della classe d'interpello
- d. Rinnovo della qualificazione
- e. Mantenimento/monitoraggio

**I predetti procedimenti di qualificazione si concludono non prima di tre mesi e comunque non oltre sei mesi dalla presentazione della Domanda completa di tutta la documentazione, nel rispetto di quanto previsto all'art 166 comma 2 del Codice Appalti.**





## 10.2.2 Procedimenti variazioni requisiti

- a. Variazioni su richiesta dell'operatore economico
- b. Variazioni su richiesta di RFI
- c. Procedimenti di revoca di categoria o della qualificazione, riduzione della classe d'interpello, sospensione della qualificazione

I procedimenti di cui al presente articolo si concludono al termine delle verifiche effettuate, con la comunicazione immediata dell'esito della valutazione e comunque non oltre sei mesi dalla presentazione di tutta la documentazione completa, nel rispetto di quanto previsto all'art 166 comma 2 del Codice Appalti.

**10.3.** Per i Soggetti che durante i procedimenti di qualificazione di cui al precedente articolo 10.2.1. segnalino una o più variazioni dei loro requisiti, la data di riferimento è quella dell'ultima trasmissione al Portale.

**10.4. Il soggetto richiedente deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti all'atto della presentazione della Domanda di qualificazione.** L'indisponibilità in capo ai Soggetti richiedenti, alla data di presentazione della domanda, di uno dei requisiti obbligatori richiesti comporterà il rigetto della Domanda di qualificazione; In tali eventualità le spese di istruttoria non saranno rimborsate. Saranno possibili, su richiesta di RFI qualora l'esame della documentazione presentata lo renda necessario, integrazioni di documenti mancanti o incompleti sempre ad attestazione di requisiti già posseduti al momento della Domanda. In caso risultasse necessario integrare la documentazione, i termini per il procedimento di qualificazione saranno sospesi dalla data di invio al soggetto richiedente della richiesta di chiarimenti o integrazioni, e riprenderanno alla ricezione di quanto richiesto.

**10.5. La mancata trasmissione dei documenti necessari al completamento della Domanda entro i termini indicati nella richiesta di integrazione comporterà la decadenza della Domanda di qualificazione.**

**10.6.** RFI comunica l'esito del procedimento di qualificazione specificando le categorie merceologiche e le classi d'interpello per le quali il Soggetto è qualificato. Nel caso di Consorzio l'esito del procedimento di qualificazione riporta anche i nominativi dei consorziati che hanno contribuito alla qualificazione del Consorzio.

**10.7.** I richiedenti la cui qualificazione è respinta sono informati della decisione e delle relative motivazioni entro quindici giorni dalla data della decisione di diniego. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui al presente Disciplinare e alle Normative dei singoli Sottosistemi in virtù di quanto previsto dall'articolo 168 del Codice Appalti.

## *Articolo 11*

### **EFFETTI E VALIDITA' DELLA QUALIFICAZIONE**

**11.1. La validità della qualificazione è pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito positivo della qualificazione stessa o del suo eventuale rinnovo, sempre che nel suddetto periodo continuino a sussistere i requisiti e le condizioni per il suo rinnovo.**

**Tale validità non verrà interrotta da eventuali variazioni di stato che dovessero intervenire (sospensioni o qualificazioni poste nuovamente in valutazione).**

Eventuali variazioni dei requisiti rilevanti sulla qualificazione dovranno essere comunicate secondo quanto indicato al successivo Articolo 14. **L'omessa o tardiva segnalazione di variazioni dei requisiti rilevanti sulla qualificazione, anche accertata nel corso di verifiche, darà luogo ai provvedimenti indicati nell'art.13.**

In ogni caso la validità della qualificazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche di cui all'articolo 14.6 del presente Disciplinare.



## *Articolo 12*

### **MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI**

**12.1.** RFI effettua il monitoraggio delle prestazioni rese dai soggetti qualificati, eventualmente anche secondo quanto previsto da specifiche Procedure indicate nella Normativa di sotto Sottosistema e/o con l'eventuale utilizzo di un meccanismo di vendor rating ove previsto.

**12.2.** RFI in base agli elementi acquisiti con il monitoraggio delle prestazioni può procedere, con le modalità previste dal presente Disciplinare e, eventualmente, dalle Normative dei singoli Sottosistemi e senza che il soggetto abbia nulla a pretendere, alla **revoca di categoria**, alla **riduzione della classe d'interpello** o alla **sospensione** della efficacia della qualificazione. ovvero all'annullamento del procedimento della qualificazione per i soggetti non ancora qualificati.

## *Articolo 13*

### **REVOCA CATEGORIA, RIDUZIONE CLASSE, SOSPENSIONE/REVOCA DELLA QUALIFICAZIONE, CANCELLAZIONE VOLONTARIA DELLA QUALIFICAZIONE**

**13.1.** Per revoca della categoria s'intende la perdita di una o più categorie. La revoca della categoria ovvero la riduzione della classe d'interpello, è disposta da RFI quando sia accertato che il soggetto qualificato:

- non sia più in possesso dei requisiti di capacità tecnica, potenzialità produttiva ed organizzativi nella misura prevista;
- consegua un punteggio PSF/PSFM inferiore alla soglia minima indicata nelle singole Normative dei Sottosistemi di Qualificazione, calcolato in base ai criteri indicati nella Procedura per la valutazione economico-finanziaria di un operatore economico RFI DAC PS IFS 005, se previsto dalla Normativa del singolo Sottosistema;
- consegua esito insufficiente del monitoraggio delle prestazioni rese di cui all'Articolo 12, se previsto dalla Normativa del singolo Sottosistema;
- consegua un fatturato specifico annuale insufficiente per la classe di interpello attribuita.

**13.2.** Per **sospensione** dell'efficacia della qualificazione s'intende la temporanea esclusione dal Sottosistema, che comporta la temporanea impossibilità per l'OE di essere invitato alle procedure di affidamento, per alcune o per tutte le categorie. La sospensione è disposta da RFI quando sia accertato che il soggetto qualificato:

- non sia più in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria, tecnica, potenzialità produttiva ed organizzativi nella misura prevista;
- consegua un punteggio PSF/PSFM inferiore alla soglia minima indicata nelle singole Normative dei Sottosistemi di Qualificazione, calcolato in base ai criteri indicati nella Procedura per la valutazione economico-finanziaria di un operatore economico RFI DAC PS IFS 005, se previsto dalla Normativa del singolo Sottosistema;
- non ottemperi agli adempimenti per il rinnovo della qualificazione indicati all'articolo 14.4;
- non si renda disponibile, nei tempi indicati da RFI, all'invio della documentazione necessaria per l'effettuazione delle verifiche di cui all'art. 14.6, o non si renda disponibile all'esecuzione delle visite tecniche o non provveda al pagamento del rimborso spese previsto, ovvero abbia omesso o ritardato l'invio dei documenti per il monitoraggio e il mantenimento della qualificazione;
- consegua esito insufficiente del monitoraggio delle prestazioni rese previsto all'Articolo 12;
- non abbia ottemperato all'obbligo di segnalazione delle variazioni previsto all'Articolo 14;
- abbia avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con RFI (es. gravi ritardi o altre gravi inadempienze nell'esecuzione dei contratti, comportamenti tali da incidere sul rapporto fiduciario con RFI, etc.).



Si precisa, altresì, che ove ricorra uno dei casi elencati nell'atto redatto ai sensi dell'art. 169, comma 1, del Codice Appalti di cui al precedente art. 5.2 la sospensione dell'efficacia della qualificazione può essere disposta nelle more del completamento della relativa istruttoria.

**13.3.** Per **revoca** della qualificazione s'intende la definitiva esclusione del soggetto qualificato dal Sottosistema. La revoca della qualificazione è disposta da RFI quando sia definitivamente accertato che il soggetto qualificato:

- non abbia conseguito la comunicazione antimafia liberatoria ovvero l'informazione antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero risulti destinatario di una comunicazione o informazione antimafia a carattere interdittivo;
- non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale previsti all'art. 5.2;
- abbia reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti che hanno permesso la qualificazione e il suo mantenimento e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- abbia affidato a terzi un contratto ovvero ne abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale della prestazione per la quale è qualificato senza preventiva autorizzazione di RFI;
- abbia ceduto a terzi l'attività o il ramo d'azienda relativi alla qualificazione, abbia cessato o sospeso le attività
- sia incorso nella ulteriore ipotesi di sospensione della propria qualificazione e il periodo di sospensione abbia superato la durata di sei mesi, a decorrere dalla data di comunicazione del relativo provvedimento;
- ovvero in tutte le ulteriori ipotesi previste dalla documentazione che regola la qualificazione.
- si renda responsabile della mancata aggiudicazione di un appalto, compreso il caso di rinuncia all'aggiudicazione/contratto, per fatto imputabile all'operatore stesso.

In caso di revoca della qualificazione, l'Operatore economico non potrà presentare una nuova istanza prima di un anno dalla data di adozione del relativo provvedimento, fatto salvo quanto eventualmente e diversamente stabilito dalle Normative dei singoli Sottosistemi.

**13.4.** I provvedimenti di revoca della categoria, riduzione di classe, sospensione e revoca della qualificazione sono comunicati formalmente per iscritto al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi che li hanno causati.

**13.5.** I provvedimenti di revoca della categoria, riduzione di classe e sospensione durano almeno fino alla risoluzione delle cause che li hanno determinati. L'operatore economico può richiedere di riesaminare il relativo provvedimento, entro sei mesi dalla data dello stesso, presentando apposita richiesta e dimostrando a RFI la cessazione delle cause ostative. RFI comunica formalmente l'eventuale rideterminazione della qualificazione con decorrenza dal giorno successivo alla data della comunicazione.

Trascorsi sei mesi dalla sospensione senza che sia intervenuta la richiesta di riesame del provvedimento, dovrà essere presentata una nuova domanda di qualificazione.

Trascorsi sei mesi dalla revoca di categoria o riduzione di classe senza che sia intervenuta la richiesta di riesame del provvedimento, per ottenere nuovamente la precedente classe/categoria posseduta, dovrà essere presentata una domanda di estensione di categoria/innalzamento classe.

**13.6. omissis**

**13.7. omissis**



13.8. L'operatore economico, fermi restando gli obblighi già assunti, può in ogni momento richiedere ed ottenere la cancellazione della qualificazione, comunicando detta volontà attraverso la messaggistica del portale Acquisti.

**Articolo 14**  
**SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI**  
**RINNOVO E MANTENIMENTO/MONITORAGGIO DELLA QUALIFICAZIONE**

**14.1.** I soggetti qualificati e quelli in corso di qualificazione devono tempestivamente comunicare a RFI tutte le variazioni che riguardino la perdita di un requisito, di cui al precedente art. 5, richiesto per la qualificazione.

Sono individuate tre tipologie di variazioni, con modalità di comunicazione differente e di cui si elencano esempi a mero titolo indicativo e non esaustivo:

1. Variazioni che comportano l'obbligo di comunicazione, da trasmettere non oltre 30 giorni dall'evento occorso:
  - a. sostituzione dei soggetti sottoposti a verifica di cui all'art. 94 comma 3 e comma 4 Codice Appalti;
  - b. sostituzione di figure professionali specializzate, per le quali le Normative richiedono esperienza pregressa che RFI valuta in base a quanto dichiarato nei curricula presentati (p.e. Direttore tecnico, capo cantiere, progettisti, etc.);
  - c. perdita di ogni altro requisito tecnico, non reintegrato in continuità.
2. Variazioni che comportano l'obbligo di comunicazione preventiva rispetto all'evento previsto e pianificabile. **Si sottolinea che la comunicazione dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della decorrenza dell'evento stesso.**
  - a. fusioni, anche per incorporazione, scissioni totali e parziali, cessioni/conferimenti d'Azienda o di rami d'Azienda
  - b. trasferimenti di sedi operative produttive (officine, stabilimenti di produzione, studi tecnici, etc.)
  - c. ricorso al concordato preventivo o altre procedure concorsualicomposizione dei Consorzi e/o i requisiti in capo alle singole consorziate designate
3. variazioni che non prevedono obbligo di comunicazione
  - a. perdita di un requisito contestualmente reintegrato (p.e. sostituzione mezzo d'opera con altro di medesima tipologia, in regola con le verifiche periodiche, sostituzione di un addetto abilitato, rinnovo periodico di certificazioni o abilitazioni)

**Le comunicazioni di variazioni devono essere corredate dei documenti atti a consentire i controlli previsti per confermare la qualificazione. Qualora la documentazione di attestazione dei requisiti non sia disponibile alla data della comunicazione per la peculiarità della variazione (ad esempio per i casi prospettati al precedente punto 2), questa potrà essere presentata anche in bozza definitiva, comprensiva di eventuali allegati, per poi essere trasmessa e formalizzata prima della conferma della qualificazione.**



Le variazioni sono valutate secondo i criteri indicati nel presente Disciplinare e negli atti dallo stesso richiamati, relativi a ogni singolo Sottosistema. Gli esiti della valutazione sono comunicati per iscritto al soggetto qualificato.

Nel caso in cui le variazioni intervenute abbiano influenza sulle classi d'interpello ovvero sulle categorie attribuite, saranno adottati i conseguenti provvedimenti di sospensione, revoca di categoria o riduzione di classe, fino alla rimozione delle carenze segnalate.

**14.2.** Nel presente articolo è indicata la documentazione che l'Operatore Economico, qualificato o con procedimento di qualificazione in corso, deve presentare in caso di variazioni di particolare rilevanza:

- a) Per variazioni riguardanti l'assetto societario (fusioni, anche per incorporazione, scissioni totali e parziali, cessioni/conferimenti d'Azienda o di rami d'Azienda):
  - atto modificativo della società, anche in bozza definitiva in caso di comunicazioni preventive;
  - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (modello dichiarazione "CCIAA"), aggiornata con la variazione societaria avvenuta.
- b) Per variazioni riguardanti i soggetti sottoposti a verifica di cui all'art. 94 comma 3 e comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023:
  - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (modello dichiarazione "CCIAA" indicato al precedente art. 6.9.a), aggiornata con la variazione avvenuta;
  - dichiarazione unica Motivi di esclusione (modello dichiarazione "Unica Motivi di Esclusione" indicato al precedente art. 6.9.b), resa dal legale rappresentante per conto dei nuovi soggetti subentranti;
- c) Per variazioni riguardanti il ricorso al concordato preventivo:
  - i documenti di cui all'art. 6.9 g) del presente Disciplinare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese del ricorso presentato.
- d) Per variazioni riguardanti trasferimenti di sedi operative produttive (officine, stabilimenti di produzione, studi tecnici, ect.):
  - tutti i documenti inerenti la sede operativa (planimetrie, titoli di disponibilità, impianti e attrezzature, etc.), richiesti dalle Normative e/o dalle Schede Tecniche del singolo Sottosistema di Qualificazione.
- e) Per variazioni riguardanti la composizione dei Consorzi e/o i requisiti in capo alle singole consorziate designate:
  - tutti i documenti attestanti il permanere dei requisiti per la qualificazione, richiesti da questo Disciplinare, dalle Normative e/o dalle Schede Tecniche del singolo Sottosistema di Qualificazione.
- f) Per la sostituzione di figure professionali specializzate, per le quali le Normative richiedono esperienza pregressa che RFI valuta in base a quanto dichiarato nei curricula presentati:
  - curricula sottoscritti dagli interessati, con l'indicazione delle esperienze acquisite e delle attività svolte anche presso altri soggetti.
  - documentazione attestante la disponibilità in organico dei nuovi professionisti, in conformità a quanto previsto dalle singole normative

**14.3.** In caso variazioni che comportino la perdita di requisiti relativi alla condizione economica e finanziaria, di capacità tecnica e potenzialità produttiva, per garantire la continuità della qualificazione, il soggetto può ricorrere all'istituto dell'avvalimento con le modalità di cui ai successivi articoli 18, 19 e 20.

**14.4.** Ai fini del rinnovo della qualificazione, i soggetti qualificati devono presentare, **a cadenza triennale decorrente dalla data di prima qualificazione o di ultimo rinnovo triennale, la seguente documentazione:**

- documenti richiamati all'articolo 6.9 lettere a) e b);
- documenti richiamati all'articolo 6.10 lettera c) per le sole categorie con classi d'interpello., secondo quanto richiesto nella Normativa del singolo Sottosistema, alla quale si rinvia;



- a specifica richiesta di RFI tutta la documentazione necessaria per la verifica di tutti o parte dei requisiti necessari per la qualificazione.

È facoltà di RFI richiedere, in qualsiasi momento, la documentazione per la verifica della totalità o parte degli ulteriori requisiti necessari per la qualificazione.

**La trasmissione della documentazione dovrà avvenire attraverso il portale Acquisti, almeno sei mesi prima della scadenza della qualificazione.** L'esito dell'esame della documentazione darà luogo alla conferma d'interpello o alla rideterminazione della qualificazione secondo i criteri indicati nella Normativa del singolo Sottosistema.

Le domande di rinnovo presentate entro i termini sopra descritti consentiranno di prorogare la validità della qualificazione anche oltre la scadenza naturale, nelle more del completamento del procedimento di qualificazione.

Le Normative di Sottosistema possono prevedere ulteriori requisiti da dimostrare periodicamente per il mantenimento della qualificazione.

**14.5.** Nel caso di soggetti qualificati l'omessa segnalazione, nei tempi e modi stabiliti dal presente Disciplinare, delle variazioni intervenute che abbiano riflesso sulla qualificazione, comporterà d'ufficio, ove non adeguatamente giustificata, **la revoca della qualificazione** di cui al precedente art. 13.

Per i soggetti con procedimento di qualificazione in corso, l'omessa segnalazione delle variazioni di cui al precedente articolo, darà luogo alla decadenza della Domanda di qualificazione. Pertanto, l'operatore economico per ottenere la qualificazione dovrà ripresentare domanda ai sensi dell'art. 4 di questo Disciplinare.

**14.6.** RFI effettuerà controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata.

I controlli potranno essere eseguiti attraverso verifiche presso gli enti preposti nonché tramite l'utilizzo di banche dati degli organismi di vigilanza e di RFI, nonché attraverso le piattaforme digitali utilizzate dalle stazioni appaltanti. Ulteriori verifiche, relative all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese, potranno essere eseguite anche con visite tecniche presso le sedi operative dei soggetti. Potranno altresì essere previste visite tecniche di controllo, con frequenza stabilita in funzione delle categorie e classi d'interpello attribuite, dell'esito del Monitoraggio delle prestazioni di cui all'art. 12, ovvero in occasione delle gare di appalto. In caso di esito negativo delle verifiche, saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 13 e comunicati formalmente al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi. Qualora nel corso delle verifiche siano rilevate non conformità che non influenzano lo stato della qualificazione, le stesse dovranno essere gestite e risolte dal soggetto, secondo le procedure interne previste dal proprio Sistema Gestione Qualità, dando comunicazione a RFI delle risoluzioni previste, dei tempi di attuazione e dell'effettiva efficacia; RFI valuterà le non conformità e le modalità di gestione delle stesse nell'ambito del Sistema di Monitoraggio delle prestazioni di cui all'art. 12.

#### **14.7 Mantenimento/monitoraggio della qualificazione**

RFI al fine di verificare il mantenimento del possesso dei requisiti dichiarati dagli Operatori Economici potrà effettuare, nel periodo di qualificazione, il monitoraggio dei medesimi tramite verifiche periodiche disposte sulla base delle specificità dei diversi settori merceologici interessati dai Sottosistemi di qualificazione.

In linea generale RFI potrà effettuare il monitoraggio sul possesso/permanenza dei requisiti di ordine generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi tramite verifiche a campione o in caso di eventi che facciano, anche solo potenzialmente presupporre, il venir meno di uno o più requisiti. Le verifiche possono essere attivate anche in caso di eventi avversi in fase di selezione degli Operatori Economici, nell'esecuzione dei relativi contratti, in caso di variazioni societarie o sulla base delle informazioni desumibili da banche dati o piattaforme terze.

RFI si riserva il diritto di chiedere, in qualsiasi momento, all'Operatore economico qualificato di produrre ogni opportuna documentazione in ordine al possesso dei requisiti dichiarati.



### *Articolo 15* **ESTENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE**

- 15.1.** Il soggetto già qualificato può chiedere l'**estensione** della qualificazione ad altre categorie merceologiche o classi d'interpello previste.
- 15.2.** La Domanda di estensione a nuove categorie merceologiche deve essere presentata tramite portale Acquisti generando una nuova valutazione di categoria e trasmettendo nell'apposito campo l'attestazione di pagamento di cui al successivo art.16 per la nuova categoria merceologica richiesta.
- 15.3.** La Domanda di estensione a nuove classi d'interpello deve essere avviata tramite il servizio di messaggistica del portale Acquisti, comunicando la richiesta di estensione di classe per una determinata categoria merceologica, indicando la classe d'interpello per cui si presenta domanda ed allegando l'attestazione di pagamento come al successivo art.16.
- 15.4.** La Domanda di estensione della qualificazione deve essere sempre corredata dalla documentazione tecnica prevista dalla Normativa per la dimostrazione dei requisiti inerenti le nuove categorie merceologiche o classi d'interpello richieste.
- 15.5.** Il periodo da prendere in considerazione nella valutazione dei requisiti per l'assegnazione delle classi d'interpello, secondo i criteri indicati nella Normativa di ogni singolo Sottosistema, sarà riferito alla data di completamento della trasmissione sul portale Acquisti dei documenti richiesti per l'estensione.
- 15.6.** L'estensione di categoria o di classe d'interpello non modifica la data di scadenza triennale prevista all'articolo 14.4 per la presentazione della documentazione di mantenimento.

### *Articolo 16* **CONTRIBUTO PER LA QUALIFICAZIONE**

**16.1** L'avvio del procedimento di qualificazione, ovvero di rinnovo triennale della qualificazione, è subordinato alla ricezione di copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento a RFI S.p.A., da parte del soggetto istante, di un importo forfettario, a titolo di rimborso delle spese tecnico amministrative come di seguito specificato.

**Se la domanda è riferita a più categorie o classi, l'importo unitario del contributo è moltiplicato per il numero di categorie/classi richieste.**

- A. Per i Sottosistemi di Qualificazione SQ001, SQ002, SQ004, SQ005, SQ007, SQ008, SQ011; SQ012, SQ013 e SQ014:**
- Euro 2.000,00 + IVA per ciascuna Domanda di prima qualificazione, oltre l'eventuale rimborso forfettario per l'esecuzione dell'eventuale visita tecnica.
  - Euro 1.000,00 + IVA per ciascuna Domanda di estensione di categoria, oltre l'eventuale rimborso forfettario per l'esecuzione dell'eventuale visita tecnica.
- B. Per il Sottosistema di Qualificazione SQ003:**
- Euro 1.000,00 + IVA per ciascuna Domanda di prima qualificazione, comprensivi del rimborso forfettario per l'esecuzione dell'eventuale visita tecnica.
  - Euro 500,00 + IVA per ciascuna Domanda di estensione di categoria, comprensivi del rimborso forfettario per l'esecuzione dell'eventuale visita tecnica.



### **C. Per il Sottosistema di Qualificazione SQ010:**

- Euro 300,00 + IVA per ciascuna Domanda di prima qualificazione, comprensivi del rimborso forfettario per l'esecuzione dell'eventuale visita tecnica.
- Euro 150,00 + IVA per ciascuna Domanda di estensione di categoria, oltre l'eventuale rimborso forfettario per l'esecuzione dell'eventuale visita tecnica.

**16.2.** Per le visite tecniche è previsto un rimborso forfettario di euro 1.000,00 + IVA. La richiesta del contributo sarà comunicata preventivamente da RFI al soggetto, unitamente alla documentazione da presentare e ai dati di programmazione della visita. Quest'ultima sarà eseguita solo dopo aver ricevuto evidenza del versamento, in assenza del quale si procederà al provvedimento di sospensione della qualificazione secondo quanto previsto dal precedente art. 13.

Le istruzioni per il versamento sono disponibili alla pagina “*Informazioni per il bonifico*” sul sito [www.rfi.it](http://www.rfi.it) sezione *Fornitori e Gare* – sezione *Qualificazione Operatori Economici*.

### **Articolo 17**

#### **AVVISI DI ESISTENZA DEI SOTTOSISTEMI**

**17.1.** Ai sensi dell'art. 162 del Codice Appalti, l'esistenza di ogni singolo Sottosistema è resa nota e rinnovata annualmente mediante appositi avvisi trasmessi all'Unione Europea, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture, sul sito di RFI S.p.A., [www.rfi.it](http://www.rfi.it) nella sezione Fornitori e Gare e su due quotidiani di maggiore diffusione a livello nazionale.

**17.2.** Negli avvisi sono indicate le prestazioni oggetto della qualificazione, nonché il recapito presso cui gli interessati possono richiedere le informazioni necessarie per accedere al Sottosistema.

### **Articolo 18**

#### **QUALIFICAZIONE CON AVVALIMENTO**

**18.1.** Ai sensi dell'art. 104 del Codice Appalti è consentito al soggetto richiedente di ricorrere all'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto, definito ausiliario.

Il soggetto ausiliario può essere stabilito in Italia o in Paesi terzi, secondo quanto previsto dall'art. 69 del Codice Appalti:

**18.2.** L'avvalimento non è consentito per i requisiti di ordine generale di cui al precedente articolo 5.2.

**18.3** L'avvalimento dei requisiti diversi da quelli di ordine generale è ammesso con i limiti e nelle modalità indicate nella normativa e relativa documentazione di ciascun Sottosistema di qualificazione. Per i requisiti non frazionabili non è ammesso l'utilizzo dell'avvalimento per integrare la quota parte di requisito mancante all'operatore economico che richiede l'iscrizione. Fermi restando gli ulteriori eventuali requisiti indicati dalle singole normative e relativa documentazione di ciascun Sottosistema di qualificazione, sono considerati requisiti non frazionabili: il possesso di specifiche certificazioni di processo (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ecc.), l'anno/contratto di punta, il PSF (Punteggio Sintetico finale), l'iscrizione SOA.

**18.4.** L'avvalimento è consentito al solo soggetto richiedente la qualificazione e non anche all'impresa ausiliaria. Di conseguenza non è consentito avvalersi di un soggetto che, a sua volta, utilizza i requisiti di un altro soggetto (avvalimento a cascata).

**18.5** La qualificazione con avvalimento preclude, per una stessa categoria merceologica e per categorie che richiedono gli stessi requisiti di capacità tecnica e potenzialità produttiva, la contemporanea qualificazione in uno o più Sottosistemi, del soggetto che ricorre all'avvalimento e dell'ausiliario.





**18.6.** È preclusa la qualificazione di un soggetto con un ausiliario che già presta uno o più requisiti ad un altro soggetto già qualificato in uno o più Sottosistemi.

**18.7** Le specifiche dotazioni tecniche e le risorse che rendono effettivo l'avvalimento dovranno essere a disposizione dell'impresa richiedente la qualificazione (ausiliata) affinché quest'ultima ne possa disporre senza vincoli.

### **Articolo 19** **REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE CON AVVALIMENTO**

**19.1.** Nel caso di avvalimento, i requisiti previsti per la qualificazione devono essere posseduti e dimostrati come di seguito specificato.

**19.2.** I requisiti di ordine generale devono essere posseduti sia dal soggetto richiedente sia dal soggetto ausiliario.

**19.3.** I requisiti relativi alla condizione economico finanziaria (PSF), se oggetto di avvalimento, devono essere posseduti integralmente dal soggetto ausiliario.

**19.4.** I requisiti frazionabili, come definiti nel presente disciplinare e come indicati nelle normative dei singoli Sottosistemi di qualificazione e relativa documentazione, inerenti alla capacità tecnico-organizzativa, se oggetto di avvalimento, devono essere posseduti cumulativamente dal soggetto che richiede la qualificazione e dal soggetto ausiliario. In ogni caso dovrà essere sempre garantita l'integrità delle fasi dei processi realizzativi correlati, nel rispetto di quanto indicato in ogni singolo Sottosistema.

**19.5.** Nel caso di richiesta di avvalimento dei requisiti relativi di capacità tecnico-organizzativa, il soggetto ausiliario deve possedere e dimostrare anche i requisiti inerenti a:

- a) condizione economico e finanziaria secondo quanto previsto dalla Normativa del singolo Sottosistema per l'impresa iscritta o richiedente iscrizione (ausiliata);
- b) Sistema di Gestione per la Qualità per il campo di applicazione oggetto delle categorie merceologiche richieste secondo quanto previsto dalla Normativa del singolo Sottosistema e relativa documentazione per l'impresa iscritta o richiedente iscrizione (ausiliata);
- c) Sistema di Gestione Ambientale, secondo quanto previsto dalla Normativa del singolo Sottosistema e relativa documentazione per l'impresa iscritta o richiedente iscrizione (ausiliata)

**19.6.** Per la valutazione dei requisiti del soggetto ausiliario sono valide tutte le disposizioni applicabili previste dal presente Disciplinare e dalle Normative dei singoli Sottosistemi.

**19.7.** Qualora l'avvalimento riguardi requisiti relativi alla condizione economico finanziaria (PSF) ovvero al fatturato specifico, l'avvalimento sarà considerato di garanzia.

Qualora l'avvalimento riguardi requisiti puntuali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) mezzi;
- b) attrezzature/beni;
- c) figure professionali;

tali requisiti dovranno essere puntualmente individuati con le modalità previste nel presente disciplinare e dalle Normative dei singoli Sottosistemi e relativa documentazione.

Qualora l'avvalimento riguardi requisiti che richiedono la messa a disposizione di una pluralità di mezzi e/o risorse e/o competenze (esempio Certificazione ISO, lavori analoghi eseguiti dall'impresa ecc.), dovranno essere specificati in concreto mezzi e/o strumenti e/o dispositivi e/o beni e/o personale messi a disposizione dall'ausiliaria all'ausiliata, per consentire l'esecuzione delle prestazioni affidate, affinché l'avvalimento sia effettivo e non meramente cartolare.



## **Articolo 20**

### **DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE IN CASO DI AVVALIMENTO**

**20.1.** Per la produzione della documentazione di seguito descritta si applicano le disposizioni del precedente Articolo 6.

**20.2.** In caso di avvalimento, l'impresa richiedente (ausiliata) oltre alla documentazione ad essa pertinente, dovrà presentare:

- a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (modello "*Avvalimento Sogg. Richiedente*") attestante:
  - la volontà di ricorrere all'avvalimento ai fini della qualificazione nel Sottosistema;
  - l'elenco puntuale dei requisiti di cui è carente e di cui intende avvalersi, comprensivo ove necessario dell'esplicitazione dei mezzi e/o strumenti e/o dispositivi e/o beni e/o del personale messi a disposizione dall'ausiliaria all'ausiliata, per consentire l'esecuzione delle prestazioni affidate, affinché l'avvalimento sia effettivo e non meramente cartolare;
  - il soggetto ausiliario di cui intende avvalersi;
  - l'impegno a comunicare a RFI, ai sensi del precedente art. 14, le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento da parte del soggetto ausiliario;
- b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal soggetto ausiliario (allegato modello "*Avvalimento Sogg. Ausiliario*") con cui lo stesso:
  - attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 5.2. nonché dei requisiti oggetto di avvalimento;
  - assume l'obbligo verso il soggetto richiedente e verso RFI di mettere a disposizione le risorse oggetto dell'avvalimento in favore del soggetto richiedente per tutto il periodo di validità della qualificazione, ovvero a tempo indeterminato qualora non sia previsto un periodo definito di validità della qualificazione. Si impegna a comunicare a RFI, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le circostanze che fanno venir meno la messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento in favore del soggetto richiedente nonché ogni altra variazione relativa ai requisiti di cui all'Articolo 5;
  - attesta che, ai fini dell'inserimento nei Sottosistemi di qualificazione istituiti da RFI, i requisiti del medesimo soggetto ausiliario non sono stati oggetto di avvalimento a favore di altre imprese iscritte nei Sottosistemi di qualificazione di RFI da parte di più di un soggetto richiedente;
  - acconsente al trattamento dei dati personali;
- c) la documentazione comprovante il possesso in capo al soggetto ausiliario dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 5.2 nonché dei requisiti oggetto di avvalimento di cui alla Normativa di Sottosistema;
- d) una dichiarazione congiunta del soggetto richiedente e del soggetto ausiliario (modello "*Congiunta avvalimento*") con cui si dichiarano responsabili in solido nei confronti di RFI in relazione alle prestazioni di cui al Sottosistema e oggetto dei contratti che il soggetto qualificato stesso (a qualsiasi titolo) dovesse stipulare con RFI riguardanti le categorie merceologiche interessate all'avvalimento;
- e) una dichiarazione congiunta del soggetto richiedente e del soggetto ausiliario (modello "*Congiunta avvalimento*") con la quale si impegnano a stipulare un contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del soggetto richiedente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per ogni singolo appalto.

## **Articolo 21**

### **PORTALE ACQUISTI E FIRMA DIGITALE**

Per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi RFI ha scelto di dotarsi di un proprio sistema di e-Procurement, il Portale Acquisti RFI, <https://www.acquisitionlinerfi.it/web/login.html>, che in ottemperanza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, oltre a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, tempestività,



correttezza e libera concorrenza nella scelta del contraente, contribuirà al miglioramento continuo dell'efficacia e dell'efficienza dei processi di approvvigionamento. Pertanto, i soggetti che intendono presentare domanda di iscrizione devono ottenere le credenziali di accesso all'area riservata compilando il web-form accessibile dal sito, debitamente sottoscritto con firma digitale dal Legale Rappresentante dell'impresa.

Al fine di garantire l'identità del richiedente e l'autenticità di documenti inviati a RFI S.p.A. in forma non cartacea, i Soggetti richiedenti la qualificazione devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall' Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall' art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93/CE.

Per le modalità operative consultare il Regolamento per l'accesso al Portale e le istruzioni, pubblicate al predetto indirizzo web.

### ***Articolo 22***

#### ***FORO COMPETENTE***

I diritti e le obbligazioni derivanti dall'applicazione del presente Disciplinare e della Normativa di ogni singolo Sottosistema dallo stesso richiamata sono regolati dalla Legge Italiana.

Le eventuali controversie sulla interpretazione e/o applicazione in merito a quanto ivi stabilito saranno devoluti in via esclusiva al Foro di Roma.

### ***Articolo 23***

#### ***ALLEGATI***

I documenti richiamati nel presente Disciplinare, seppur non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale dello stesso e sono disponibili per il download sul sito [www.rfi.it](http://www.rfi.it) sezione Fornitori e Gare – Qualificazione Operatori Economici.

Sono allegati al presente Disciplinare i seguenti documenti/modelli:

- Procedura per la valutazione economico-finanziaria di un operatore economico [RFI DAC PS IFS 005](#) nella revisione vigente
- Modello dichiarazione “CCLAA”
- Modello dichiarazione “CCLAA imprese estere”
- Modello dichiarazione “Unica Motivi di Esclusione”
- Modello dichiarazione “Avalimento Sogg. Richiedente”
- Modello dichiarazione “Avalimento Sogg. Ausiliario”
- Modello dichiarazione “Congiunta avalimento”
- Modello dichiarazione “Partecipazione altri consorzi o reti
- Modello dichiarazione “Imprese consorziate/retiste designate”
- Modello dichiarazione “Dettaglio debiti/crediti”
- Modello dichiarazione “Incarico Direttore tecnico”
- Modello dichiarazione “Unicità incarico risorse”
- Modello dichiarazione “Attività”



#### *Articolo 24*

### ***DISPOSIZIONI TRANSITORIE***

Quanto previsto nel presente Disciplinare trova applicazione esclusivamente nell'ambito dei Sottosistemi di qualificazione nei quali sia previsto il meccanismo delle classi d'interpello.

RFI ha previsto il graduale passaggio alla qualificazione per classi d'interpello dei propri Sottosistemi di qualificazione. Pertanto, durante il periodo transitorio, alcuni Sottosistemi potranno essere gestiti con l'utilizzo delle classi d'interpello, mentre altri potranno essere gestiti con le regole precedenti. La tipologia di sistema adottato sarà desumibile attraverso la documentazione pubblicata e quindi consultabile sul sito di RFI, all'interno dell'area relativa a ciascun specifico Sottosistema di qualificazione.